

Responsabilità civile della direzione dell'associazione (attiva a titolo di volontariato)

Testo: Dr. Tina Purtschert, avvocato

Cosa significa responsabilità civile?

Responsabilità civile significa sostanzialmente rispondere per un comportamento sbagliato che ha causato un danno. Responsabilità civile significa anche farsi garante di un impegno risultante da un sinistro, un contratto o un altro rapporto giuridico.

La responsabilità civile della direzione dell'associazione è un obbligo di risarcimento o di riparazione di un danno risultante da un'attività svolta senza la necessaria diligenza da parte dell'associazione, di un socio o di una persona terza. La responsabilità civile si esplica sotto forma di un risarcimento danni o di un'indennità per torto morale.

Quattro gravi sbagli in merito alla responsabilità civile in un'associazione:

- “Siccome persegue una «buona causa», l'associazione – organi compresi – non è mai tenuta a rispondere di eventuali danni.”
- “A una persona che pratica il volontariato all'interno di un'associazione non può succedere niente.”
- “Siccome lo statuto stabilisce che l'associazione risponde solo con il proprio patrimonio, nessuno è tenuto a rispondere personalmente.»
- «Siccome gli articoli di legge sull'associazione¹ non contemplano la responsabilità civile degli organi, non esiste nessuna responsabilità.”

Condizioni per la responsabilità civile

Affinché sussista un obbligo di risarcimento devono essere soddisfatte **tutte** le quattro condizioni menzionate di seguito.

1. Danno

Deve essere insorto un danno sotto forma di una perdita finanziaria o di un danno morale acclarato, ossia una perdita di patrimonio, un aumento del debito o un mancato profitto. La persona danneggiata deve dimostrare di aver subito il danno.

¹ Artt. 60–79 CC.

2. Violazione di un obbligo degli organi o di un di un bene giuridico oggettivamente tutelato

(proprietà, vita e integrità della persona)

È richiesta la diligenza che è lecito aspettarsi dalla direzione di un'associazione che compie scrupolosamente gli affari di cui viene incaricata. Oltre alla legge, nella definizione degli obblighi sono molto importanti lo statuto dell'associazione e il regolamento. Attenzione: gli obblighi possono essere violati non solo attraverso l'azione, ma anche attraverso l'inazione.

3. Nesso di causalità tra danno e violazione

Il danno deve risultare dalla violazione/dall'omissione di un obbligo e/o dall'evento pregiudizievole. La persona danneggiata deve dimostrare questo rapporto di causa-effetto.

Esempi:

Oberato di lavoro, il responsabile del settore "tornei" di un club sportivo dimentica di ordinare per tempo le licenze di gioco dei soci (violazione dell'obbligo di diligenza). Di conseguenza l'associazione viene multata (danno). La violazione dell'obbligo è stata la causa del danno.

Alla fine della rappresentazione, il presidente del circolo teatrale spara alcuni razzi illuminanti. Uno dei razzi colpisce le tende della casa vicina, che prendono fuoco (violazione del bene giuridico oggettivamente tutelato "proprietà") e devono essere sostituite (danno). La violazione della proprietà è stata la causa del danno.

4. Colpa

La persona responsabile deve essere capace di discernimento e aver causato il danno intenzionalmente (intenzione, «consapevolezza e volontà») o per negligenza. Agisce con negligenza chi viola la diligenza dovuta. **Attenzione:** criteri come mancanza di competenza, incapacità o mancanza di tempo sono irrilevanti e non possono essere fatti valere.

Responsabilità civile della direzione

Di regola la direzione dell'associazione è eletta dall'assemblea dei soci per un mandato.² Attenzione: la rinuncia al mandato in un momento inopportuno (ossia in un momento presumibilmente sfavorevole per l'associazione) può diventare un caso di responsabilità civile se comporta un danno dimostrabile per l'associazione.³

² Art. 65 cpv. 1 CC.

³ Cfr. art. 404 cpv. 2 CO.

Non ci sono disposizioni di legge sull'organizzazione interna della direzione.⁴ Per principio la direzione è un organo collegiale, ossia agisce collettivamente e risponde in maniera solidale. Sono determinanti le disposizioni dello statuto, dei regolamenti e della pratica dell'associazione. Attenzione: la responsabilità in un settore non esonera dalla responsabilità negli altri. L'obbligo dei responsabili di altri settori è tuttavia limitato a un obbligo di vigilanza e verifica.

Esempio: un'associazione ha ommesso di pagare i contributi per le assicurazioni sociali dei dipendenti. Del danno risponde l'intera direzione, non solo il cassiere.

La direzione può delegare a una persona la gestione degli affari dell'associazione. Questo passo dovrebbe però essere previsto a titolo di garanzia nello statuto. Attenzione: delegare una persona alla gestione degli affari non esonera la direzione dalla responsabilità civile, anche se così facendo il suo obbligo si limita a un obbligo di vigilanza e di verifica.

Per legge ogni singolo membro della direzione può rappresentare l'associazione (potere di rappresentanza).⁵ Se la facoltà di rappresentanza deve essere limitata, questa misura sarà stabilita nello statuto o in un regolamento in vigore. Per avere validità nei confronti di terzi, la restrizione deve essere resa nota all'esterno dell'associazione (ad es. mediante l'iscrizione nel registro di commercio, un rimando alla relativa disposizione dello statuto).

Esclusione di responsabilità e riduzione del risarcimento danni

Se l'assemblea dei soci ha approvato un affare, alla direzione non può essere imputata una violazione dell'obbligo. Lo stesso discorso vale per gli affari per i quali l'assemblea dei soci ha già dato discarico alla direzione. Questo non vale tuttavia per le fattispecie taciute intenzionalmente dalla direzione.

Non sussiste alcuna violazione dell'obbligo se la persona danneggiata ha acconsentito all'atto pregiudizievole (ad es. se un atleta ha accettato i rischi di una competizione).

In caso di colpa propria grave della persona danneggiata, la direzione non può essere ritenuta responsabile. In caso di colpa propria non grave della persona danneggiata, di colpa non grave della persona responsabile o di esercizio non retribuito del mandato all'interno della direzione, la somma da pagare a titolo di risarcimento danni può essere ridotta. Attenzione: il lavoro non retribuito all'interno della direzione non è motivo di esclusione della responsabilità civile. Eventualmente contribuisce a ridurre la somma da versare a titolo di risarcimento del danno. In ogni caso è meglio non fare affidamento su questa possibilità!

⁴ Vedi anche <https://www.vitaminab.ch/conoscenze_sulle_associazioni/settori/>.

⁵ Cfr. art. 55 cpv. 2 CC.

Quante sono le probabilità di essere chiamati a rispondere di un danno?

Se è l'associazione stessa ad essere danneggiata, quasi mai si arriva all'azione legale: difficilmente un membro dell'associazione o un socio denuncia il collega che ha sbagliato, in particolare perché i membri non detengono alcuna quota finanziaria dell'associazione, ma si fanno però carico del rischio legato al processo di finanziamento. Di regola gli aderenti all'associazione scelgono altre forme di protesta, non rieleggendo la persona colpevole o uscendo loro stessi dall'associazione.

Il rischio maggiore è quando una persona interna o esterna all'associazione subisce un danno personale e l'associazione non è in grado di risarcire il danno. Le assicurazioni sociali sono inflessibili al riguardo⁶: per legge la direzione risponde sussidiariamente in maniera solidale dei contributi sociali non versati, ossia è chiamata a rispondere dell'insolvenza dell'associazione.

In linea di principio, l'onere della prova dell'esistenza delle condizioni per un caso di responsabilità civile è a carico di chi intenta l'azione legale.⁷

Il diritto al risarcimento è soggetto a prescrizione al più tardi 10 anni dopo l'evento pregiudizievole.⁸

Lista di controllo per evitare casi di responsabilità civile a carico della direzione

Prima dell'elezione

- Conosco gli obblighi che lo statuto e i regolamenti dell'associazione mi assegnano come membro della direzione?
- Ho le conoscenze necessarie per svolgere il mandato? In caso contrario sono disposto ad acquisirle?
- Ho tempo sufficiente per svolgere il mandato?
- Come giudico gli altri membri della direzione dal punto di vista della diligenza, del dispendio di tempo e delle competenze?
- Qual è la situazione finanziaria dell'associazione?

Durante il mandato

- Nell'attività quotidiana dell'associazione ci atteniamo allo statuto e ai regolamenti?

⁶ Art. 52 cpv. 2 LAVSA.

⁷ Art. 8 CC.

⁸ Artt. 60 e 127 CO.

- Le decisioni all'interno della direzione vengono prese con la dovuta diligenza (ossia sulla base di informazioni sufficienti, mediante una procedura corretta, senza conflitti d'interesse)? Si accettano le decisioni prese a maggioranza?
- In un'associazione organizzata in settori, so che cosa succede negli altri settori? Vengo informato/a in maniera adeguata?
- Se la gestione degli affari è delegata: esiste una base statutaria e un regolamento (di organizzazione) che lo prevede? La gestione degli affari informa debitamente la direzione?
- Abbiamo dipendenti nella nostra organizzazione? Se sì: l'associazione è notificata all'ufficio AVS come datrice di lavoro e versa i contributi all'assicurazione sociale?
- Qual è la situazione delle finanze dell'associazione?
- Esistono seri rischi di un eventuale danno per l'associazione, i soci o terzi?
- Determinati rischi sono debitamente assicurati? E in caso affermativo, le polizze assicurative dell'associazione sono aggiornate (responsabilità civile aziendale, assicurazioni cose, trasporti, veicoli, eventi ecc.)?
- All'interno della direzione prendiamo le precauzioni necessarie per limitare i rischi (misure di sicurezza)?
- E periodicamente occorre porsi la seguente domanda: sono sufficientemente competente e ho abbastanza tempo per adempiere al mandato?

Alla scadenza del mandato/al momento delle dimissioni:

- Nel limite del possibile, ho portato a termine il lavoro iniziato?
- Ho comunicato con sufficiente anticipo le mie dimissioni o le ho pianificate in modo tale da consentire una successione senza problemi?
- Il passaggio delle consegne è avvenuto in maniera adeguata?

Due parole sulle assicurazioni responsabilità civile degli organi direttivi

Le assicurazioni responsabilità civile degli organi direttivi (assicurazione D&O) coprono le spese di difesa in azioni legali e procedure extragiudiziali, le spese processuali e le spese di risarcimento danni. La copertura è tuttavia soggetta a molte restrizioni: in genere l'assicurazione paga solo per i casi verificatisi nel periodo di validità della polizza. Maggiore è la somma coperta dall'assicurazione concordata, maggiore è il premio (tuttavia con molte esclusioni).

La stipulazione di un'assicurazione responsabilità civile degli organi direttivi deve in ogni caso essere approvata dall'assemblea dei soci e non può essere decisa unilateralmente dalla direzione. Solo poche assicurazioni offrono una tale assicurazione per le associazioni, tantomeno nel caso di un'associazione non iscritta nel registro di commercio.

Un'altra possibilità per non dover rispondere personalmente è l'introduzione nello statuto di una clausola di esonero da responsabilità. In tal modo l'associazione si impegna ad assumere le spese processuali e di risarcimento danni, se la direzione è oggetto di un'azione legale intentata dai soci o da terzi. Tuttavia questo dovrebbe essere previsto al massimo per i casi di negligenza lieve. E in linea di principio una simile clausola torna utile alla direzione solo finché l'associazione stessa è solvibile.

Conclusione

Se la direzione gestisce l'associazione con diligenza e coscienza, il rischio di un caso di responsabilità civile non è grande. La panacea per impedire azioni pregiudizievoli non esiste.

Letture consigliate

La basi dell'associazione come «persona giuridica» sono contemplate negli artt. 60-79 del Codice civile svizzero (CC). Oltre a questi, anche altri articoli di legge sono applicabili all'associazione.

In relazione alla responsabilità civile, si tratta in particolare delle disposizioni sugli organi di una persona giuridica (art. 55 CC), le disposizioni sulla responsabilità in materia di contributi AVS (art. 52 cpv. 2 LAVS), le disposizioni sugli atti illeciti (art. 41–61 CO) o le disposizioni dei singoli rapporti contrattuali (diritto contrattuale generale, art. 97 segg. CO; norme sul mandato, art. 394 segg.; diritto del contratto di lavoro, art. 319 segg. CO).

Siccome per quanto concerne l'organizzazione di un'associazione la legge lascia ampio spazio di manovra (poche norme cogenti), sono molto importanti anche lo statuto e altre ordinanze, come i regolamenti o le disposizioni d'esecuzione emanati dall'associazione, nonché la realtà vissuta all'interno della stessa (cfr. art. 63 CC).

Chi desidera approfondire (sotto l'aspetto giuridico) il tema della responsabilità della direzione di un'associazione attiva a titolo di volontariato può consultare la seguente opera: Purtschert, Tina: Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit des ehrenamtlichen Vereinsvorstandes, tesi di laurea presso l'Università di Zurigo, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012

Strumento di lavoro «La basi giuridiche dell'associazione»

Strumento di lavoro «Assicurazioni»

www.vitaminab.ch/nozioni/strumenti/